



CAMERA DI COMMERCIO  
MODENA

*Ufficio del Registro delle Imprese – R.E.A.*

PEC: [cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it](mailto:cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it)

**Prot. vedi stampigliatura in alto**

Ai Sigg.ri amministratori  
delle società di capitali in elenco

Raccomandata A/R

**Oggetto:** Comunicazione dell'avvenuta iscrizione della causa di scioglimento e contestuale avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 40, secondo comma, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120.

Gentile Amministratore,  
questa Camera di Commercio, al fine di migliorare la qualità dei dati del Registro delle Imprese, ha avviato una serie di accertamenti volti ad individuare le posizioni non più operative ai fini della loro cancellazione d'ufficio, ai sensi di legge.

L'art. 40 del D.L. n. 76/2020 stabilisce che il Conservatore procede d'ufficio all'accertamento della causa di scioglimento di quelle società di capitali che non hanno depositato i bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi oppure per quelle che non hanno compiuto atti di gestione per il medesimo arco temporale. La norma prevede, altresì, che, alle due condizioni individuate in precedenza, si aggiunga il mancato deposito della dichiarazione di conversione del capitale dalla Lira all'Euro oppure l'omessa presentazione della dichiarazione di adeguamento conseguente all'abolizione del libro soci disposto con L. n. 2/2009.

Ciò premesso, si comunica che, sulla società da Lei rappresentata, in data 18/10/2021 è stato iscritto lo scioglimento senza liquidazione a seguito dell'omesso deposito dei bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi e della contemporanea assenza della conversione del capitale in Euro e della citata dichiarazione di cui alla L. n. 2/2009, disposto con Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese di Modena n. 317 del 12/10/2021.

In assenza di Sue osservazioni, nel termine dei 60 (sessanta) giorni successivi alla notifica del presente avvio, la società da Lei rappresentata verrà cancellata d'ufficio con provvedimento del Conservatore, una volta esperiti tutti gli adempimenti propedeutici.

Stante quanto sopra, il presente procedimento di cancellazione d'ufficio potrà essere interrotto qualora, nel richiamato termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente comunicazione, Ella provvederà a presentare alla casella P.E.C. istituzionale "[cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it](mailto:cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it)" formale e motivata istanza di prosecuzione



dell'attività nonché ad effettuare i depositi obbligatori previsti dalla legge. In questo caso, il Conservatore procederà a revocare lo scioglimento con propria disposizione.

La presente comunicazione di avvio, nonché la Disposizione di accertamento della causa di scioglimento del Conservatore, Le vengono notificate, ai sensi di legge, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento stante la mancanza dell'indicazione dell'indirizzo PEC (domicilio digitale dell'impresa di cui all'art. 37 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76), nella visura camerale;

I medesimi atti sono altresì pubblicati all'Albo Camerale on-line secondo quanto disposto dall'art.8, comma 3 della L. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. e nella sezione Registro Imprese del sito istituzionale.

L'unità organizzativa, competente per il procedimento in oggetto e presso la quale si può prendere visione degli atti, è l'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena e il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro Imprese Avv. Stefano Bellei.

Per informazioni ed eventuali chiarimenti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica certificata [cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it](mailto:cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it) o contattare l'addetto all'istruttoria Anna Giunta Tel. 059/208252.

Distinti saluti

**Il Conservatore del Registro delle Imprese**

**(Avv. Stefano Bellei)**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Allegati : n.1

ag